



Penale Sent. Sez. 6 Num. 15578 Anno 2017

Presidente: CARCANO DOMENICO

Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

Data Udienza: 21/03/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vescovi Renzo s.p.a.

avverso l'ordinanza del 11/10/2016 del Tribunale di Pistoia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci che ha concluso chiedendo di annullare l'ordinanza i impugnata limitatamente alla statuizione della decorrenza del termine di durata della misura interdittiva.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza dell'11 ottobre 2016 il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del riesame, ha disposto l'esecuzione dell'ordinanza del 30 maggio 2016, depositata l'11 luglio 2016, con la quale era stato rigettato l'appello proposto contro l'ordinanza che aveva imposto alla Vescovi Renzo s.p.a il divieto di

1



contrattare con la pubblica amministrazione, per la durata di mesi sei. Per l'effetto ha disposto la comunicazione del provvedimento alla Autorità Nazionale Anti Corruzione per l'iscrizione nel Casellario delle Imprese e per ogni effetto di legge ed alla Camera di Commercio di Pistoia per l'iscrizione nel registro delle Imprese ed ha fissato il termine di durata della misura con decorrenza dalla data di iscrizione nel Casellario delle imprese presso l'ANAC.

2. Con il patrocinio del difensore di fiducia e con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La società Vescovi Renzo s.p.a. propone ricorso ai sensi degli artt. 74 d. lgs. 231/2001 e 665 cod. proc. pen. e deduce plurimi vizi di violazione di legge, anche per mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive svolte in sede di udienza camerale, nonché abnormità del provvedimento, poiché l'ordinanza adottata determina una sostanziale violazione del termine di durata della misura agganciandone l'esecuzione, non già alla data della disposta notifica del provvedimento alla società - eseguita fin dal 1 giugno 2013 - ma ad una data diversa, cioè quella della comunicazione all'ANAC e, così, procrastinando nel tempo gli effetti del provvedimento. Denuncia, in particolare, plurimi vizi di violazione di legge: 2.1 in relazione agli artt. 48 e 51 d. lgs. 231/2001, anche in riferimento agli artt. 293, comma 2 e 297, comma 2, cod. proc. pen. in virtù del rinvio operato dall'art. 34 d. lgv. cit., perché in violazione del disposto della specifica normativa richiamata, che collega la produzione degli effetti dell'ordinanza cautelare alla sua notifica all'ente e, quindi, la decorrenza del termine da tale momento, l'ordinanza impugnata ha, invece, collegato, la produzione degli effetti al momento della comunicazione all'ANAC, spostandone in avanti la produzione degli effetti negativi per la società; 2.2 all'art. 84 d. lgs. cit. perché la decisione impugnata riconduce alla comunicazione ivi prevista un improprio effetto costitutivo degli effetti dell'ordinanza cautelare; 2.3 ulteriore violazione, con riguardo al medesimo art. 84 cit., discende dall'aver individuato quale destinatario della comunicazione nella Camera di Commercio, ove è tenuto il Registro delle Imprese, priva di poteri di vigilanza e controllo richiamati nell'art. 84 cit..

3. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo di impugnazione con assorbimento dei residui motivi.

4. Giova rammentare che con ordinanza del 30 maggio 2016 il Tribunale di Pistoia - adito in sede di appello cautelare - aveva rigettato l'appello presentato dalla Vescovi Renzo s.p.a. avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari il 30 maggio 2013 e, per l'effetto, aveva confermato la misura

interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione nelle regioni di Toscana e Liguria per la durata di mesi sei. L'ordinanza del 30 maggio 2016 era stata adottata all'esito di due sentenze con le quali la Corte di Cassazione, adita dal pubblico ministero, aveva disposto l'annullamento con rinvio - in data 18 novembre 2014 e 9 febbraio 2016- di precedenti decisioni del medesimo Tribunale che, per quanto di interesse in questa sede, avevano annullato l'ordinanza genetica fin dal 10 luglio 2013, con conseguente inefficacia della misura.

5. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Pistoia ha accolto, all'esito di udienza camerale, la richiesta del Pubblico Ministero di dare esecuzione alla disposta misura interdittiva che, secondo l'assunto posto a fondamento del provvedimento impugnato, non era mai stata posta in esecuzione nelle forme di rito perché mai comunicata, a mente dell'art. 84 d. lgs. 231/2001, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente, passaggio ineliminabile, senza il quale il provvedimento era destinato a rimanere pura astrazione. Il Tribunale ha individuato nell'Autorità Nazionale Anti Corruzione e nella Camera di Commercio gli organi che esercitano poteri vigilanza e controllo sull'ente destinatario della misura e, in conseguenza, ha indicato il termine di durata della misura dal momento della iscrizione del provvedimento nel registro Autorità Nazionale Anti Corruzione.

6. Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non appare coerente con il disposto di cui agli artt. 48 e 51, comma 3, d.lgs. 231/2001 che, prevede la decorrenza della misura cautelare dalla data di notifica dell'ordinanza cautelare all'ente, analogamente a quanto previsto per la esecuzione della sanzioni interdittive. La disciplina della misura cautelare, come indicato in ricorso, appare simmetrica a quella codicistica, per le misure interdittive applicate alle persone fisiche, secondo le precisazioni contenute nella Relazione ministeriale al decreto legislativo 231/2001. Con maggiore chiarezza, ai fini della esecuzione delle sanzioni interdittive, la richiamata Relazione ribadiva che *"la notificazione dell'estratto, nel quale sono indicate le sanzioni interdittive applicate e il loro specifico oggetto, è sufficiente per dare esecuzione alle sanzioni interdittive, Infatti, da un lato, il rappresentante dell'ente, venuto a conoscenza dell'interdizione, sarà passibile in caso di violazione del divieto contenuto in sentenza, delle sanzione penale prevista dall'art. 23. Dall'altro lato, l'iscrizione della sanzione nell'anagrafe nazionale consentirà alle pubbliche amministrazioni ed enti incaricati di pubblico servizio, che debbano avere rapporti con l'ente, di accertarsi della eventuale interdizione. La riforma precisa,*



infine, che il termine iniziale di decorrenza delle sanzioni interdittive (rilevante anche ai fini della sussistenza del reato di violazione delle sanzioni interdittive). Più precisamente, si ha riguardo alla data di notificazione dell'ordinanza".

7. Consegue che erroneamente nel provvedimento impugnato è stato assunto a criterio di valutazione dell'efficacia del provvedimento, la sua comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, che non ha, peraltro, effetto costitutivo ma di mera pubblicità-notizia, funzionale all'esercizio di poteri di controllo e vigilanza che all'Autorità competono, poiché è necessario e sufficiente, ai fini di efficacia dell'ordinanza interdittiva cautelare, che questa sia stata notificata all'ente, efficacia che rinvia adeguata sanzione - in caso di violazione - nel disposto di cui al richiamato art. 23 che estende la sanzione penale ivi prevista anche alla trasgressione degli obblighi o ai divieti inerenti alla misura.

8. Corretta, ai sensi dell'art. 84 d. cit., è la disposta comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ed alla Camera di Commercio in quanto autorità che esercitano, a fini diversi, il controllo ovvero la vigilanza sull'ente, destinatario della sanzione.

P.Q.M.

Annula senza rinvio il provvedimento impugnato quanto al termine di decorrenza della misura interdittiva, ferme restando le ulteriori statuizioni.

Così deciso il 21 marzo 2017